



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 23 Febbraio 2017**

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Lettere d'intento soft: ulteriori conferme**

di **Alessandro Bonuzzi**

## **BILANCIO**

**Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione**

di **Federica Furlani**

## **IVA**

**Gli effetti delle variazioni successive alla formazione del plafond**

di **Marco Peirolo**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Fideiussioni e decreti ingiuntivi: Registro proporzionale al 3%**

di **Marco Bomben**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Riduzione del capitale per perdite: limite di 10.000 euro o 1 euro?**

di **Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365**

## **PROFESSIONISTI**

**Conclude, Subscribe, Perfect: come tradurre 'concludere un contratto' in inglese**

di **Stefano Maffei**

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

***Lettere d'intento soft: ulteriori conferme***di **Alessandro Bonuzzi**

È noto che tra pochi giorni debutterà il **nuovo modello** delle **lettere d'intento** approvato con il [provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016](#). La **circolare n. 5/2017** di **Assonime** emanata nella giornata di **ieri** esamina la nuova disciplina confermando alcuni indirizzi operativi forniti nei giorni scorsi su Euroconferencenews.

Si ricorda che la modifica apportata al modello di dichiarazione d'intento, consistente nella eliminazione della possibilità di indicare l'opzione riferita al **periodo di validità**, ha una dichiarata finalità **antievasiva**.

La nuova modulistica deve essere utilizzata per le dichiarazioni di intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare **a decorrere dal 1° marzo 2017**; per le operazioni da effettuare fino al prossimo 28 febbraio, invece, va utilizzata la vecchia versione.

Relativamente ad eventuali dubbi che potevano emergere dal **passaggio** dal vecchio al nuovo modello, la **risoluzione AdE 120/E/2016** ha già avuto modo di chiarire che *“Nel caso in cui venga presentata una **dichiarazione d'intento con il vecchio modello** nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal **01.01.2017** al **31.12.2017**), la dichiarazione **non ha validità per le operazioni** di acquisto da effettuare a partire dal **1 marzo 2017**. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una **nuova dichiarazione d'intento** utilizzando il **nuovo modello**”*.

Pertanto, gli operatori che hanno adempiuto all'obbligo telematico esercitando, nel modello in vigore fino al 28 febbraio 2017, l'opzione riferita all'**intervallo temporale** (quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo), devono **procedere ad una nuova presentazione** secondo le nuove modalità entro il 1° marzo 2017, atteso che le vecchie dichiarazioni d'intento perderanno validità dal prossimo 28 febbraio.

Diversamente, coloro che già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono l'indicazione di un **importo** entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, fino a concorrenza dell'ammontare ivi indicato, non saranno tenuti a ripresentare una nuova dichiarazione d'intento per l'anno 2017. Trattasi, nello specifico, del **campo 1** “una sola operazione per un importo fino a euro” e del **campo 2** “operazioni fino a concorrenza di euro”.

Altra problematica affrontata concerne la corretta **modalità di compilazione** del modello. Sul punto sempre la [risoluzione 120/E/2016](#) ha precisato che *“l'importo da indicare nel **campo 2** della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si*

*intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione".*

Non sono mancati però **dubbi** al riguardo, sfociati nell'**interrogazione parlamentare n. 5-10391** con la quale è stato chiesto se, in presenza di più fornitori, in ciascuna dichiarazione d'intento, nel campo 2 debba indicarsi l'ammontare complessivo del *plafond* disponibile ovvero la quota di esso che si intende spendere con quello specifico fornitore.

La risposta dell'Agenzia ha spiazzato un po' tutti gli addetti ai lavori; infatti, nell'occasione il Fisco ha precisato che *"è ammessa l'indicazione nel suddetto campo 2 di un **valore presunto**, pari alla **quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione**".*

Nel commentare l'indirizzo fornito dall'Agenzia, la circolare n. 5 di Assonime assume un atteggiamento assolutamente **condivisibile** affermando che:

- *"posto che l'Amministrazione finanziaria ha espressamente ammesso che può essere indicato nella dichiarazione d'intento un **dato presunto**",*
- *"non sembra possa dar adito a rilievi – **in assenza di una specifica sanzione** – l'indicazione, **in ciascuna dichiarazione d'intento** inviata a ciascun fornitore, **dell'ammontare massimo del plafond disponibile**",*
- *ciò anche se "tale soluzione potrebbe, di fatto, vanificare la finalità per la quale è stato modificato il precedente modello, che, come detto, è quella di facilitare i controlli sul corretto utilizzo del plafond",*
- *"resta inteso che, in caso sia indicato per ciascun fornitore l'ammontare massimo di plafond disponibile, l'esportatore è tenuto a **verificare** puntualmente che tale ammontare massimo di acquisti in sospensione d'imposta non venga **superato**, pena l'applicazione delle **sanzioni previste per il superamento del plafond**".*

In conclusione, quindi, secondo l'autorevole associazione, l'indicazione in casella 2 di un importo che a livello aggregato superi il *plafond* complessivamente disponibile non dovrebbe provocare, né lo **scarto** dell'invio del modello, né **alcuna sanzione**.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

BILANCIO

---

## ***Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione***

di **Federica Furlani**

Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione sono **operazioni di vendita** che possono avere per oggetto beni, titoli o valori, che comportano **l'obbligo di riacquisto** da parte del venditore della cosa originariamente venduta a una certa data e ad un certo prezzo.

Il loro trattamento contabile è disciplinato dai seguenti articoli del codice civile:

- *“Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore” ([articolo 2424-bis](#));*
- *“I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio” ([articolo 2425-bis](#)).*

Dato quindi per assodato che le attività oggetto della compravendita con obbligo di retrocessione rimangano iscritte come tali nello stato patrimoniale del venditore a “**pronti**”, il trattamento contabile della somma ricevuta dal cedente/corrisposta dall'acquirente per la vendita/acquisto iniziale dipende dalla natura, **finanziaria o operativa**, dell'operazione.

Nel caso di **operazione finanziaria**, caratterizzata da **prezzo a pronti inferiore al prezzo a termine**, il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un **debito verso il venditore a termine**.

La **differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore)** sarà imputata a conto economico per competenza nella voce **C.17 “Interessi e altri oneri finanziari”** e, come contropartita, troverà il debito verso il venditore a termine.

Tale debito si chiuderà al momento dell'operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri).

Specularmente **l'acquirente a pronti** iscriverà un **credito finanziario**, che si chiuderà al momento dell'operazioni di retrocessione, in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale e la differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore) sarà imputata a conto economico per competenza quale provento finanziario nella voce **C.16 “Altri proventi finanziari”**.

Nell'altra ipotesi, in cui cioè l'operazione ha una **natura operativa** (prestito di un bene), ovvero quando il **prezzo a pronti è superiore al prezzo a termine**, è necessario distinguere se

l'operazione verte su un bene di natura finanziaria o di altra natura.

Se l'operazione verte su un **bene di natura non finanziaria** (ad es. un impianto) il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale:

- un **debito verso il debitore a termine** corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e
- un **risconto passivo** per la differenza (positiva) tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l'uso del bene al venditore a termine, e sarà rilasciato a conto economico in quote costanti come provento (voce A.5 *"Altri ricavi e proventi"*).

L'acquirente a pronti rileva invece i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale come crediti, ma limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene. La parte corrisposta al venditore a pronti in relazione al godimento temporaneo del bene è invece iscritta tra i risconti attivi e rilasciata per competenza a conto economico nella voce **B8 "Costi per il godimento di beni di terzi"**.

Se invece l'operazione verte su un **bene di natura finanziaria** (ad es. partecipazioni o titoli) la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) sarà imputata dal venditore a pronti a conto economico per competenza come provento finanziario nella voce C.16 *"Altri proventi finanziari"*.

L'acquirente a pronti iscriverà specularmente la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) a conto economico per competenza come onere finanziario nella voce C.17 *"Interessi e altri oneri finanziari"*.

Entrambi nella **nota integrativa** avranno cura di indicare, come richiesto dall'[articolo 2427, comma 1, lettera 6-ter, cod. civ.](#), distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Convegno di aggiornamento

**IL "NUOVO" BILANCIO D'ESERCIZIO E LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE**

Scopri le sedi disponibili

## ***Gli effetti delle variazioni successive alla formazione del plafond***

di **Marco Peirola**

L'effetto temporale delle note di variazione sul *plafond* degli **esportatori abituali** deve essere attentamente valutato per evitare possibili contestazioni da parte dei verificatori.

La **causa della variazione**, dovuta ad esempio al riconoscimento di uno **sconto** previsto contrattualmente, può sorgere nello stesso anno di formazione del *plafond* (anno 1), nell'anno del suo utilizzo (anno 2) o in un anno ancora successivo (anno n).

Particolarmente delicata è la gestione delle **variazioni che intervengono in un anno successivo a quello della formazione e all'utilizzo del plafond**, dovendosi stabilire se le variazioni, operate con l'emissione della nota di credito di cui all'[articolo 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972](#) o solo e più semplicemente sul piano contabile, si riflettano sull'anno di formazione del *plafond* con la conseguente riduzione del limite quantitativo entro il quale, nell'anno successivo, è possibile acquistare beni/servizi senza applicazione dell'IVA.

Sull'**efficacia ex tunc delle note di variazione** è intervenuta l'[Agenzia delle Dogane con la circolare 8/2003](#), specificando che le note di credito, anche se non emesse, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del *plafond*, per poi aggiungere – sulla scorta di quanto già specificato dalla [C.M. n. 13-VII-15-464/1994](#) (§ B.10.3) – che la nota di credito, emessa o non emessa lo **stesso anno dell'operazione principale**, riduce il *plafond* disponibile per lo stesso anno. Allo stesso modo, la nota di credito, emessa o non emessa, **nell'anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione da rettificare**, non riduce il *plafond* disponibile dell'anno in cui avviene l'accredito, ma quello dell'anno precedente, con la conseguente necessità, per l'esportatore abituale, di regolarizzare gli eventuali acquisti effettuati senza IVA oltre il *plafond* effettivamente spettante secondo le modalità ribadite da ultimo dalla [risoluzione AdE 16/2017](#). La stessa esigenza si pone, infine, nel caso in cui la variazione sia operata **a partire dal secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione originaria**, nel qual caso la nota di credito, con o senza rilevanza ai fini IVA, riduce il *plafond* disponibile per l'anno in cui è stata effettuata l'operazione oggetto di rettifica e, quindi, può determinare, per quell'anno, uno splafonamento.

Dalle indicazioni in esame si desume che, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, le variazioni *ex post* hanno **efficacia ex tunc senza limiti temporali**. Si tratta, però, di un'interpretazione non condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con la [sentenza n. 15059 del 2014](#) ha affermato che le variazioni effettuate in un anno successivo a quello dell'operazione originaria **non si riflettono sul plafond**, fermo restando che l'esportatore abituale è tenuto a dimostrare che l'operazione oggetto di rettifica sia effettiva (es. in caso di

sconto contrattualmente previsto per una cessione all'esportazione, il cedente nazionale deve fornire la prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione).

Sarebbe auspicabile che l'Amministrazione ritornasse sul tema al fine di chiarire se la propria posizione resti valida avuto specifico riguardo alle motivazioni addotte dai giudici di legittimità a fondamento della conclusione raggiunta.

Nell'arresto in commento si afferma che *"i presupposti di fatto del diritto di cui all'articolo 26 attengono a circostanze sopravvenute all'operazione, che sono quelle tipicamente previste dalla norma. **L'effettività dell'operazione non è così da intendere come originariamente mancante, ma soltanto venuta meno nei limiti dei casi previsti dalla legge.** Alle condizioni previste dall'articolo 26 può quindi essere esercitato il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione **senza che questo intacchi il plafond determinatosi nell'anno precedente**".*

È senz'altro corretto ritenere che l'**effettività** dell'operazione non sia da intendere come originariamente mancante, ma venuta meno *ex post* nei casi previsti dalla norma, mentre **non sembra del tutto corretto** sostenere che, al ricorrere delle condizioni previste per la variazione, non si hanno effetti sul *plafond* generato per effetto dell'operazione oggetto di rettifica, in specie del *plafond* determinato nell'anno precedente. A sostegno di questa conclusione, la Suprema Corte osserva che *"la stessa circolare 8/D del 27 febbraio 2003 dell'Agenzia delle Dogane, richiamata nella sentenza impugnata (...), mentre nel caso di nota di credito emessa lo stesso anno dell'operazione principale afferma che essa riduce il plafond disponibile per lo stesso anno, nel caso di nota di credito emessa l'anno successivo (che è il caso di cui alla presente controversia) si limita a concludere nel senso che essa non deve andare in diminuzione del disponibile in quell'anno, **ma non evidenzia conseguenze per l'anno dell'operazione principale** (diversamente, se la nota di credito è emessa in anni ancora successivi ... la circolare riconosce che va in diminuzione al plafond disponibile per l'anno in cui è stata effettuata l'operazione principale)".*

È lecito, in definitiva, dubitare che la variazione intervenuta nell'anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione originaria non interferisca con il **plafond** maturato per effetto di tale operazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO**

Scopri le sedi in programmazione >



IMPOSTE INDIRETTE

---

***Fideiussioni e decreti ingiuntivi: Registro proporzionale al 3%***di **Marco Bomben**

Il **decreto ingiuntivo** recante la “*condanna al pagamento di somme o valori*”, ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, è soggetto ad **imposta di registro proporzionale nella misura del 3%**, ai sensi dell’[articolo 8 della tariffa, parte I, del D.P.R. 131/1986](#), “*senza involgere l’applicazione del principio di alternatività Iva/registro*”.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 22/E](#) di ieri in risposta alla richiesta di consulenza formulata da un proprio ufficio.

La questione trae origine dal **controverso orientamento della Corte di Cassazione** circa la **tassazione, ai fini del Registro, dei decreti ingiuntivi** recanti la “*condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest’ultimo ricadente in ambito Iva*”.

In passato, con la [sentenza del 12 luglio 2013, n. 17237](#), la Cassazione aveva affermato l’**irrilevanza della natura accessoria** del contratto di fideiussione in ambito tributario, dando rilievo al principio **dell’autonomia dei singoli negozi**.

Successivamente, la medesima Corte ha emesso diverse sentenze (Cassazione, ordinanza n. 140/2014, nonché n. 16192/2014; n. 16308/2014; n. 16977/2014) con le quali ha riconosciuto invece la “*natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale [...]*” e statuito la **correttezza della tassazione** degli atti giudiziari in commento **con imposta di registro in misura fissa**, in applicazione del noto principio di **alternatività Iva/registro**.

Infine, più di recente, la Cassazione ha **nuovamente mutato il proprio orientamento** circa la fattispecie in esame con una serie di pronunce relative per lo più al 2015 (Cassazione, sentenze n. 20262/2015, n. 20263/2015, n. 20969/2015) ed in particolare con la sentenza n. 20266 del 9 ottobre 2015.

Secondo l’attuale orientamento della Suprema Corte, la complessiva operazione risulta scindibile in **più rapporti, distinti e autonomi**, quali:

- quello tra creditore e debitore principale;
- quello tra creditore e garante (che viene escusso);
- quello tra **garante e debitore**.



Con particolare riferimento a quest'ultimo rapporto (tra garante e debitore), a parere della Cassazione: *“l’affermata **unitarietà ed inscindibilità dell’operazione** è **esclusa** dal fatto che il titolo da cui scaturisce il debito principale è **del tutto distinto dalla polizza fideiussoria**, dalla quale è derivata la prestazione di garanzia, stipulata tra debitore principale e garante in favore del terzo creditore [...]”*.

Come correttamente osservato dalla Corte, quando il fideiussore chiede l’emissione del decreto ingiuntivo, questi **non fa valere il credito da corrispettivo** (eventualmente pattuito) **per la prestazione resa al debitore**, ma esercita i **diritti già spettanti al creditore** a seguito del pagamento da lui eseguito. Di conseguenza, il titolo giudiziario ottenuto **non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad Iva** e deve essere registrato con aliquota proporzionale al valore della condanna.

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia chiude la disamina ritenendo che, con riferimento alla fattispecie in esame, **non operi il principio di alternatività Iva/registo** con la conseguente applicazione dell’**imposta di registro nella misura del 3%** ai sensi dell’[articolo 8 della tariffa, parte I, del D.P.R. 131/1986](#).

OneDay Master

**Fiscalità diretta e indiretta e profili internazionali della società semplice**

Scopri di più

## ***Riduzione del capitale per perdite: limite di 10.000 euro o 1 euro?***

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

Come noto, quando risulta che il capitale è diminuito di **oltre un terzo** in conseguenza di **perdite**, gli amministratori devono senza indugio convocare **l'assemblea** per gli opportuni provvedimenti, i quali potranno concretizzarsi anche in un mero rinvio di ogni decisione al successivo esercizio.

Solo se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e la **riduzione del capitale** in proporzione delle perdite accertate.

Quella appena richiamata è la disciplina prevista dall'[articolo 2482 bis cod. civ.](#)

Il successivo [articolo 2482 ter cod. civ.](#) si concentra invece sul diverso caso in cui, per la **perdita di oltre un terzo** del capitale, questo si riduce al di sotto del **minimo legale**.

Ricorrendo questa ipotesi gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la **riduzione del capitale** ed il **contemporaneo aumento** dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale.

Alternativamente, è possibile deliberare la **trasformazione** della società.

Con il presente contributo si intende concentrare l'attenzione sull'[articolo 2482 ter cod. civ.](#), normante la "*Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*", analizzando, nello specifico, quale soglia del "**minimo legale**" deve essere presa di riferimento: quella dei **10.000 euro**, ordinariamente prevista per le S.r.l., o quella di **1 euro**, correlata alle c.d. società "a capitale minimo".

Giova a tal fine sottolineare che l'[articolo 2482 ter cod. civ.](#) testualmente richiama il capitale minimo legale "*stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463*".

Il citato numero 4) chiarisce che l'ammontare del capitale minimo deve essere "*non inferiore a diecimila euro*".

Solo il successivo [comma 4 dell'articolo 2463 cod. civ.](#) prevede la possibilità di determinare l'ammontare del capitale "*in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro*". La disposizione in commento, tuttavia, correla particolari previsioni normative alla concessa "sottocapitalizzazione", sia in tema di **conferimenti iniziali** che di **riserva legale**.

Sul punto si ritiene necessario richiamare lo **Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 892/2013**, il quale distingue due ipotesi:

- la riduzione del capitale nelle S.r.l. con capitale **superiore** a 10.000 euro;
- la riduzione del capitale nelle S.r.l. con capitale **inferiore** a 10.000 euro.

Con riferimento alla prima ipotesi il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto che le S.r.l. che vedono ridursi il capitale sociale al disotto dei **10.000 euro** in conseguenza di una perdita che supera un terzo dello steso, sono tenute a convocare l'assemblea per deliberare la **riduzione del capitale sociale** (oppure la trasformazione o lo scioglimento della società).

Tuttavia, anche se continua ad essere necessario convocare l'assemblea per la riduzione del capitale, si ritiene **non più necessaria la delibera assembleare di contemporaneo aumento** dello stesso ad una cifra non inferiore a 10.000 euro.

A seguito dell'introduzione, nel nostro ordinamento, delle S.r.l. "a capitale minimo", deve infatti ritenersi che la società **possa** adottare un capitale **inferiore a 10.000 euro**, purché non inferiore a 1 euro.

Volendo richiamare un **esempio**, si può pensare ad una S.r.l. con capitale pari ad euro 10.000, la quale ha subito una perdita pari ad euro 4.500. In tal caso:

- gli amministratori dovranno senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale, che diventerà pari ad euro 5.500,
- non sarà necessario deliberare il contemporaneo aumento dello stesso per riportarlo a 10.000 euro.

Le società, inoltre, a seguito della riduzione del capitale al di sotto del limite dei 10.000 euro, saranno tenute ad applicare la **speciale disciplina** dettata per le S.r.l. "a capitale minimo", in forza della quale:

- il capitale deve essere **interamente versato**;
- vige l'obbligo di accantonare a **riserva legale** almeno **1/5 degli utili** (e non 1/20), fino a quando la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000 euro.

Si sottolinea, a tal proposito, che il passaggio da S.r.l. ordinaria a S.r.l. "a capitale minimo" **non** configura una **trasformazione**, ma una semplice **modifica statutaria**, in quanto le S.r.l. ordinarie e le S.r.l. "a capitale minimo" appartengono entrambe al tipo sociale della S.r.l.

Ne discende che non potranno trovare applicazione tutte le disposizioni previste in caso di trasformazione societaria, così come **non** potrà essere riconosciuto il **diritto di recesso** in capo al socio. Dovrà invece trovare applicazione la disciplina dettata dall'[articolo 2480 cod. civ.](#).

Precisato quanto sopra, merita ora di essere analizzata la disciplina delle perdite nelle società con **capitale inferiore a 10.000 euro**.

Seguendo un'**interpretazione letterale** della norma, il richiamo al limite dei 10.000 euro quale minimo legale, porterebbe a ritenere che la disciplina della riduzione del capitale per perdite non sia applicabile nelle società "con capitale minimo", le quali, per specifica disposizione di legge, hanno un capitale inferiore a detto importo.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con il citato Studio, ha invece evidenziato come la disposizione vada letta alla luce delle **successive modifiche normative**, ragion per cui, quando, per le perdite superiori ad un terzo del capitale, questo risulti inferiore ad **un euro**, trova applicazione l'[articolo 2482 ter cod. civ.](#) in tema di riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

Giungendo a tali conclusioni pare evidente la finalità della disposizione: se la nuova disciplina delle S.r.l. a "capitale minimo" prevede la possibilità di costituire e mantenere in vita una S.r.l. con un capitale sociale irrisorio, l'[articolo 2482-ter cod. civ.](#) impedisce che la società possa **continuare ad operare** anche in presenza di un **patrimonio negativo**.



Seminario di specializzazione

## IL FALSO IN BILANCIO E I REATI DICHIARATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

## ***Conclude, Subscribe, Perfect: come tradurre 'concludere un contratto' in inglese***

di **Stefano Maffei**

Ne leggo davvero di tutti i colori quando **avvocati, commercialisti e notai** italiani cercano di comunicare in inglese un concetto piuttosto semplice quale la avvenuta **conclusione** di un contratto.

Sembra di stare alla fiera dei **falsi amici** (*false friends*): c'è chi impiega *conclusion*, che va bene per l'ultimo capitolo di un libro, chi invece preferisce *perfection*, che mi ricorda l'ambizione di una vita, chi infine *subscription*, che traduce l'abbonamento a una rivista o alla mia pay-tv preferita.

Scherzi a parte, non facciamoci riconoscere.

Tanto per cominciare, **sottoscrizione** non si traduce con *subscription*, ma semmai con *signature* e il relativo verbo è *to sign*: ad esempio, è giusto scrivere *a supply agreement has been signed between the Pakistan Ordnance Factories (POF) and the Italian company Beretta* (un **contratto di fornitura** è stato firmato tra la Beretta e il Pakistan).

**Concludere un contratto** si traduce invece propriamente con una espressione un poco più complessa ossia *to enter into a contract*. Nel caso precedente, dunque, potremmo scrivere che *the parties have entered into a contract for the supply of military equipment* (per la fornitura di equipaggiamento militare). Allo stesso modo, è giusto scrivere che *In 2015 Robert entered into a contract for the sale of his business* (Robert ha **concluso un contratto** per la vendita della sua attività commerciale).

Specialmente quando ci sono formalità particolari per la conclusione di un contratto è molto diffusa anche l'espressione *a contract is formed*, con riferimento appunto alla vicenda di *contract formation*, che allude all'incontro tra *offer* e *acceptance* (**offerta e accettazione**). Ad esempio, si potrà scrivere che *the court determined that no contract was formed between the parties* (il giudice ha stabilito che non è **mai stato concluso un contratto** tra le parti).

*E' il momento giusto: per iscriverti al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (28 agosto-2 settembre 2017) visita il sito [www.eplit.it](http://www.eplit.it).*



in collaborazione con



Master di specializzazione

## Legal and Financial English online

Scopri di più